

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia e politica del lavoro della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria con il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973, registro n. 30, foglio n. 342, è attribuito, unitamente al titolare dottor Franco Bartolomeo Franciosi, alla cattedra di politica economica e finanziaria II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 301

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Classificazione tra le statali di una strada collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n. 557 presso Ravanusa.

#### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 14 febbraio 1975, n. 3284/73, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la classificazione tra le statali della strada di nuova costruzione, allacciante la strada statale n. 123, alla progressiva chilometrica 9+291, con la strada statale n. 557, alla progressiva chilometrica 3+773, presso Ravanusa, la quale avrà una estesa di km 4+744 con la denominazione di strada statale n. 644 « di Ravanusa » e con 1 capisaldi di itinerario « Innesso con la strada statale n. 123 presso Campobello di Licata-innesso con la strada statale n. 557 presso Ravanusa »;

Sentiti, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che ha espresso parere favorevole, col voto 6 dicembre 1973, n. 1296, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha espresso parere favorevole col voto 11 maggio 1976, n. 40, con la condizione che la strada in argomento « sia stata aperta al traffico » e l'amministrazione provinciale di Agrigento, che ha espresso parere favorevole con nota 9 dicembre 1975, n. 25437;

Vista la nota 22 gennaio 1977, n. 5202, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha comunicato che la strada in parola è stata aperta al traffico con l'ordinanza del compartimento della viabilità di Palermo 20 dicembre 1974, n. 21464;

Ritenuto, quindi, che può provvedersi a quanto richiesto dalla direzione generale dell'A.N.A.S. con la menzionata nota n. 3284;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera d), della citata legge n. 126;

Decreta:

La strada indicata nelle premesse dell'estesa complessiva di km 4+744 è classificata tra le statali ed avrà la denominazione di strada statale n. 644 « di Ravanusa » con i capisaldi di itinerario: « Innesso con la strada statale n. 123 presso Campobello di Licata-innesso con la strada statale n. 557 presso Ravanusa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(7810)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 aprile 1977, recante modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1977, recante modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Vista la decisione del tribunale amministrativo del Lazio (sezione prima) in data 22 marzo 1978 che, accogliendo il ricorso proposto dalla regione siciliana, annulla il citato decreto 21 aprile 1977 limitatamente alla parte in cui, all'art. 1, prevede, fra le partite da calcolare in diminuzione dei mutui da concedere ai sensi dell'art. 5 della succitata legge n. 62, le anticipazioni ottenute dalle regioni in conto dei mutui stessi;

Ritenuto di doversi conformare al giudicato del tribunale amministrativo del Lazio;

Considerato che anche le anticipazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui di cui sopra debbono, in conformità, essere escluse dal computo delle suddette partite in diminuzione;

Decreta:

#### Articolo unico

La lettera e) di cui al penultimo rigo dell'art. 1 del decreto 21 aprile 1977 viene soppressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1978  
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 391

(7829)